

Statuto dell'Associazione

Diabete Zero ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'organizzazione di volontariato denominata "Diabete Zero ODV" siglabile "DZ ODV", (l'utilizzo della locuzione ODV, in particolare, nella comunicazione esterna avverrà solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). "DZ ODV" ha sede legale presso il Comune di Cagliari. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ogni eventuale cambio deve essere comunicato entro 30 giorni dalla delibera dell'Assemblea ordinaria agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo Articolo 13.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- promuovere iniziative socio - sanitarie, sostenendo iniziative di sensibilizzazione con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al diabete ed alle malattie metaboliche, principalmente nell'ambito della provincia di Cagliari e in tutto il territorio regionale della Sardegna, proponendosi, in tale ambito, di porre in essere tutte le iniziative idonee a sollecitare le attività di carattere politico, sociale e sanitario a tutela dei soggetti interessati dalle sopra indicate patologie metaboliche, se del caso, anche mediante gli strumenti di iniziativa e partecipazione democratica previsti nelle leggi amministrative e attraverso l'utilizzo degli istituti giurisdizionali previsti nelle leggi processuali amministrative e civili nonché attraverso l'impegno e la partecipazione civile e democratica;
- promuovere la salute e la riabilitazione sociale delle persone con diabete attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito;
- mettere il cittadino paziente al centro del processo sia dei modelli organizzativi che dei percorsi terapeutici;
- migliorare la consapevolezza del paziente, in modo che sia in grado di maturare un processo di responsabilizzazione e di autoefficacia personale;

- migliorare la qualità della vita delle persone con diabete e delle loro famiglie attraverso la diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie accessibili;
- promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell'associazione;
- collaborare con le altre Associazioni regionali, nazionali ed internazionali di persone con diabete e/o di Società scientifiche operanti nel mondo del diabete;
- sensibilizzare la popolazione sulla malattia diabetica attraverso mass-media, Autorità pubbliche e/o altri enti;
- favorire e promuovere il supporto alla ricerca, alla ricerca studio, all'attività clinico assistenziali e all'informazione nel campo del diabete e delle malattie metaboliche;
- promuovere l'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza nelle varie aree della Regione (Province, Aziende Sanitarie, Distretti) per ridurre la disomogeneità assistenziale esistente in Sardegna;
- difendere e promuovere una organizzazione e la cura del Diabete e delle malattie metaboliche.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. n. 117/2017, di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

1. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti, nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere attività e servizi, senza fini di lucro, promossi per scopi esclusivi di solidarietà, aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti;

- riunire le persone con diabete e le famiglie, per valutare l'accesso all'organizzazione assistenziale e garantirne l'uniformità;
- promuovere e favorire incontri, seminari, dibattiti, iniziative, studi, formazione, pubblicazioni anche con altri soggetti pubblici e privati, purché il loro scopo sia indirizzato alla crescita ed allo sviluppo e alla conoscenza;
- progettare e realizzare attività, servizi, consulenze individuali o di gruppo relativi alla salute, al benessere psico-fisico e alle scienze affini, in presenza o via internet;
- progettare e realizzare interventi di informazione, prevenzione, formazione, aggiornamento in presenza e/o distanza;
- organizzare corsi, seminari, convegni, fiere, manifestazioni, laboratori, dibattiti finalizzati a migliorare la conoscenza del diabete e l'empowerment delle persone con diabete.

L'ODV, inoltre, potrà esercitare, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs n. 117/2017).

5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs n. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

7. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle propria attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017);
- Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea entro il mese di maggio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Bilancio sociale

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri previsti dallo stesso Codice e depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 6

Soci

1.—Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 e succ. le organizzazioni di volontariato sono costituite da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo Articolo 7.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'ODV.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

2. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione;

3. I soci sono obbligati a:

1. osservare lo statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
3. pagare nei termini la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 10

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - L'assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
 - Organo di controllo, se istituito dall'assemblea dei soci;
 - Organo di revisione, se istituito dall'assemblea dei soci.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. la convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 (venti) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11. L'assemblea ha competenza inderogabile riguardo a tutti gli oggetti di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 117/2017 e succ. e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente Articolo 11.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nonché le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 14

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera approvata.

Art. 15

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a 3 (tre) mandati consecutivi. Nel caso non si presentino nuove candidature può essere rieletto in Presidente uscente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti corrente per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 16

Organi di controllo e revisione

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'assemblea ordinaria elegge l'organo di controllo.
2. L'organo di controllo può essere monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice civile. Il titolare dell'organo di controllo resta in carica tre anni e può essere rieletto. Per cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
3. Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'assemblea ordinaria può assegnare all'organo di controllo la revisione dei conti. In tal caso, il titolare dell'organo deve essere iscritto nell'apposito registro.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

PILI FRANCESCO

GIANNI CHERCHI Notaio - segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI

Copia conforme all'originale documento allegato "A" all'atto da me Notaio ricevuto il 27 gennaio 2023 (Rep. N. 51.806, Raccolta N. 28.147), registrato a Cagliari il 27 gennaio 2023 al n. 1.459.969 Serie 1T. CAGLIARI, 27 gennaio 2023.
firma digitale del Notaio Gianni Cherchi